



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5367/ 2019

TRA

IMPERATO ANNA nata a Vico Equense il 29/03/1984 rappresentata e difesa dall'avv. TRAMPARULO PIERLUIGI presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico

Ricorrente

E

INPS in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' avv. TAGLIENTE ALDO con il quale elettivamente domicilia in VIA CESARE BATTISTI, 19 37100 VERONA

Resistente

E

Agenzia delle Entrate riscossione in persona del legale rappresentante p.t.
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruggiero con il quale elettivamente
domicilia in Castellammare di Stabia alla Piazza Unità d'Italia, 4

Resistente

NONCHE'

S.C.C.I. SPA in persona del legale, rappresentante p.t.

Resistente contumace

CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di causa (cfr. udienza discussione)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Oggetto della presente controversia è un credito indicato in avvisi di addebito, poi oggetto di un'intimazione di pagamento, impugnata in questa sede. Appare opportuno rilevare che, in base ad un'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo, in questa sede l'intimazione di pagamento viene impugnata limitatamente ai crediti previdenziali con riferimento ai quali sussiste la competenza e la giurisdizione del presente giudice.

La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa (la definizione della causa subiva un rallentamento a causa dell'emergenza Covid 19 e della conseguente normativa).

Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il *petitum* e la *causa petendi* (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: *"Per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma è necessario che sia omissa o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo*

dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullità del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).". In particolare risultano sufficientemente individuati gli atti impugnati.

L'opposizione risulta tempestiva in considerazione dei vizi fatti valere in questa sede.

Sempre in via pregiudiziale bisogna ritenere l'ammissibilità dell'azione proposta (questione anch'essa rilevabile d'ufficio). Infatti anche aderendo all'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 24215/09) che nega l'ammissibilità di un'azione di accertamento negativo, il ricorso avrebbe comunque i requisiti di sostanza e di forma di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. (che sarebbe comunque di competenza di questo giudice essendo assoggettata inoltre al rito del lavoro). In altri termini la intimazione di pagamento risulta idonea ad incidere sulla sfera giuridica del ricorrente e quindi deve ritenersi autonomamente impugnabile.

Ancora in via pregiudiziale appare opportuno chiarire che nel presente giudizio non possono essere annullati e revocati gli avvisi di addebito, che dovevano eventualmente essere impugnati nei termini previsti a pena di decadenza, ma può solo essere accertata la prescrizione del credito in essi indicato maturata dopo la notifica degli stessi. Nel presente giudizio, quindi, non deve essere considerata la decadenza, per decorso del termine di impugnazione degli avvisi di addebito, poiché appunto, si ripete ancora, oggetto della causa non è solo l'impugnazione dei medesimi, ma la dichiarazione di prescrizione del credito in essi accertato e gli atti conseguenti. Nessuna tardività dell'impugnazione può quindi essere riscontrata nel caso in esame.

Si deve quindi passare ad esaminare in via preliminare l'eccezione di prescrizione.

Deve, nel caso in esame, trovare applicazione l'art.3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale prevede: "*Le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni*

aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.”.

Al comma 10 la norma in parola prevede: ” I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’art.2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.” (cfr. da ultimo Cassazione n° 12715/16).

Orbene, nel caso di specie, la prescrizione non è maturata poiché fra la notifica degli avvisi di addebito, n. 37120120008719873000 notificato il 05/10/2012 e n. 37120120016689569000 notificato il 05/02/2013, e la data della richiesta di adesione alla definizione agevolata, formulata in data 21/04/2017, non sono trascorsi 5 anni. Al riguardo conformemente a quanto si legge nella motivazione della sentenza della Cassazione civile sez. VI, 18/06/2018:”Per le altre cartelle per le quali l'agente della riscossione aveva prodotto documentazione comprovante la richiesta di rateizzazione del debito dalle stesse portato e finanche il pagamento di un certo numero di rate (17 su 72 del beneficio concesso), pur richiamando remoto precedente di questa Corte (Cass. sez. I^a, 19 giugno 1975, n. 2436), la sentenza impugnata se ne è in concreto discostata, perchè, se è vero che di per sè in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'aver chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle.”. Per la giurisprudenza di merito cfr. anche Tribunale Roma sez. lav., 26/11/2021, n.9948:” L'istanza di rateizzazione delle cartelle oltre che essere un atto idoneo a provare l'avvenuta conoscenza della cartella, determina anche l'interruzione della prescrizione.”.

In altri termini, il fatto che l’istanza di rateizzazione non comporti un’acquiescenza non comporta affatto che non determini la interruzione della prescrizione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Ogni ulteriore argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle argomentazioni che precedono.
La particolarità, novità e difficoltà della controversia e delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese processuali.

P. Q. M.

il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa fra le parti le spese di lite;
- c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..

Torre Annunziata, 12/04/2023

IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)